REGOLAMENTO (CEE) N. 2443/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2957/77 per quanto concerne il valore forfettario di alcuni prodotti della pesca ritirati dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2957/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1978 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria (3), ha fissato tale valore per il 1978 ;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che il livello del valore forfettario venga modificato se si verificano variazioni rilevanti e durevoli dei prezzi sui mercati della Comunità ;

considerando che, dopo l'ultima fissazione del valore forfettario, il prezzo di alcuni prodotti ritirati dal mercato, destinati a fini diversi dal consumo umano, ha registrato, in alcune regioni della Comunità, una variazione la cui durata potrebbe protrarsi per un certo periodo ; che è opportuno quindi modificare l'importo del valore forfettario attualmente valido in queste regioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2957/77 è sostituito dal seguente testo :

« *ALLEGATO*

Destinazione dei prodotti ritirati	UC/t
a) Utilizzazione dei prodotti freschi, refrigerati o congelati per l'alimentazione animale :	
aa) per le sardine e le acciughe	70
bb) per gli altri prodotti	45
b) Utilizzazione dei prodotti conservati, diversa da quella prevista alla lettera c), per l'alimentazione animale	75
c) Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
aa) per le aringhe e gli sgombri :	
— Regno Unito	70
— Danimarca	65
— Irlanda	38
— altri Stati membri	25
bb) per i gamberetti grigi del genere « Grangon » sp.p.	10
cc) per gli altri prodotti :	
— Danimarca, Regno Unito e Italia	50
— altri Stati membri	23
d) Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0 »

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 41.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH